



Roma 00199
via di Tor Fiorenza, 35
tel. 06/865081
fax 06/86508235
URL: www.uilfpl.it
E-mail: info@uilfpl.it

Roma, 31 marzo 2010

SEGRETERIA NAZIONALE

Prot. n° 519/10/MC/ss

Servizio: sindacale

Oggetto: certificati medici telematici,
circolare n.1/2010 Dip. Funzione Pubblica

Ai Segretari Regionali UIL FPL

Ai Segretari Provinciali UIL FPL

LORO SEDI

A partire dal 19 giugno 2010 i certificati medici, in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica.

Scade in quella data, infatti, il periodo transitorio durante il quale è ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea.

Il Ministero della Salute, con decreto del 26 febbraio 2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all'invio on line.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.1/2010, ha dettato le relative indicazioni operative.

E' il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, che ha modificato il decreto 165/01, a prevedere che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite per la trasmissione dei certificati nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato l'Inps lo invia immediatamente sempre per via telematica all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Cosa deve fare il lavoratore

Nel corso della visita medica il lavoratore deve fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale; inoltre deve fornire l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all'amministrazione. Può chiedere copia cartacea del certificato o che gli sia inviata copia alla propria casella di posta elettronica.

I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni. Infatti l'invio telematico soddisfa tale l'obbligo; rimane fermo, invece, l'obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica è un illecito disciplinare e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione.

E' utile ricordare che l'obbligo di reperibilità vige dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 **anche nei giorni non lavorativi e festivi**.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Giovanni Torluccio